

## Costituzione e partiti “antisistema”.

### Il PCI ed il contesto costituzionale e politico dell'Italia nel secondo dopoguerra

di Antonio D'Andrea

(intervento al Convegno “*Storia, sicurezza e libertà costituzionali.*  
*La vicenda dei servizi segreti italiani*, Brescia, 23 e 24 marzo 2007)

#### *Premessa*

È opportuno partire da una considerazione oggettiva: tranne qualche visionario di professione, nessuno ritiene rappresentate attualmente in Parlamento, e dunque operanti nella sede della rappresentanza politica nazionale, partiti c. d. antisistema le cui vicende, viceversa, hanno contrassegnato, e non solo in astratto, il sistema politico italiano dal 1948 sino alla undicesima legislatura repubblicana (1992-1994), finendo inevitabilmente per condizionare la dinamica della nostra forma di governo parlamentare. Tali forze, ideologicamente agli antipodi, erano, come è noto, il Partito Comunista (PCI) a sinistra dello schieramento politico, e a destra il Movimento Sociale (MSI). Si trattava di due partiti di diversa consistenza numerica: il PCI si è sempre attestato ben al di sopra del 20% dei voti espressi in occasione dell'elezione della Camera dei deputati, mentre il Movimento Sociale, nelle consultazioni elettorali successive a quella del 18 aprile 1948, ha registrato un consenso oscillante fra il 4,5% della quinta legislatura (1968-1972) e l'8,7% della sesta (1972-76). Da questo punto di vista solo il PCI ha rappresentato un “partito-polo”, per così dire, che avrebbe potuto realisticamente aspirare, sia pure in concorso con altre forze politiche, ad esprimere il Governo del Paese. In ogni caso, le due forze politiche, oggetto di preconcetta emarginazione da parte degli altri partiti sul presupposto della loro inaffidabilità democratica, oggi non esistono più – perlomeno nella loro richiamata consistenza numerica –, sebbene siano tuttora presenti nelle Camere formazioni politiche e singole personalità, che più o meno esplicitamente si richiamano alla tradizione del PCI ovvero non rinnegano la loro derivazione missina.

È indubbio che con l'avvio della dodicesima legislatura (1994-1996), anche a seguito dell'introduzione del nuovo sistema elettorale prevalentemente maggioritario, gli “eredi” del Partito Comunista (divenuto nel 1991, subendo una piccola scissione, Partito Democratico della Sinistra e poi, nel 1998, Democratici di Sinistra) e dello stesso

Movimento Sociale (divenuto prima, nel 1972, Movimento Sociale-Destra Nazionale e poi, nel 1995, a seguito della “svolta di Fiuggi”, Alleanza Nazionale), ed il cui destino sembra essere quello di confluire in nuove formazioni politiche che si intravedono all’orizzonte, hanno potuto tranquillamente concludere accordi politici, elettorali e di governo, contribuendo in modo determinante a provocare l'attuale andamento bipolare del sistema politico italiano. È a tutti noto, in effetti, che proprio esponenti di primo piano di questi vecchi partiti, considerati antisistema almeno sino al 1994, hanno finito da quel momento in avanti per ricoprire le massime cariche istituzionali del Paese, dalla Presidenza del Consiglio, al Ministero degli affari esteri, sino alla Presidenza della Repubblica.

Tra alti e bassi, anche dopo il superamento del sistema elettorale prevalentemente maggioritario a seguito della legge n. 270 del 2005, il bipolarismo continua a costituire l'orizzonte entro il quale sono indotte a muoversi, per ragioni di convenienza legate alla distribuzione di premi di maggioranza, gran parte delle forze politiche che aspirano realisticamente ad essere rappresentate in Parlamento ancorché la nuova legge elettorale richiamata non impedisca affatto, come si è visto, una deleteria frammentazione partitica.

Il primo punto fermo, che mi sembrerebbe acquisito se si guarda oggi alla dinamica del sistema politico italiano, è la sostanziale “pacificazione” fra i maggiori partiti nazionali che, pur rimanendo nettamente alternativi, appaiono quantomeno disposti, diversamente dal passato, a riconoscere ciascuno la legittimità democratica dell’altro; il secondo aspetto riguarda la possibilità per le maggiori forze politiche di realizzare con le cosiddette ali estreme del sistema politico italiano, che pure permangono, più che accordi di governo di ampio respiro semplici accordi elettorali (si pensi alle cosiddette “forme di desistenza” che hanno già rappresentato e tuttora potrebbero configurare l'accordo possibile tra i partiti maggiori ed alcune delle formazioni minori da concludere quando non s'intravedono possibilità di intese rivolte alla individuazione di un comune programma di governo).

### *Partiti politici e quadro costituzionale.*

Le norme costituzionali che riguardano direttamente i partiti politici italiani sono l'art. 49 e la XII Disposizione transitoria e finale. L'art. 49 richiede il rispetto del *metodo democratico* come unica condizione perché possa essere costituito e continuare a vivere un partito politico in grado di determinare, in concorso con le altre forze politiche, la politica nazionale. La parte maggioritaria della dottrina costituzionalistica ritiene, a ragione,

soddisfatta tale condizione allorché il partito nel concreto svolgimento della sua *attività esterna* si conformi al dettato costituzionale per quanto attiene alla possibile assunzione di responsabilità parlamentari e di governo, non ricorrendo all'uso della forza e non perseguendo la negazione delle libertà democratiche al fine di conquistare o mantenere una posizione di potere all'interno dello Stato. In altri termini, il rispetto del metodo democratico è l'indispensabile preconditione per acquisire legittimamente potere dentro lo Stato ed eventualmente per esercitare nella contingenza data funzioni di governo così da incidere sull'indirizzo politico del Paese.

“Rinunciare o disattendere questo unico ma decisivo ed opportuno onere che ne condiziona la possibilità di esistere, per un partito significa, ovviamente, porsi fuori dalla legalità e determinare le condizioni per il suo stesso scioglimento che dovrebbe essere disposto con gli strumenti contemplati dall'ordinamento, vale a dire una decisione condivisa dalla maggioranza delle forze politiche che risiedono nell'organo rappresentativo della volontà popolare, il Parlamento, e assunta con un atto solenne, la legge ordinaria. Una sanzione, dunque, ben più grave che non la semplice inidoneità di quel partito a sottoscrivere con altre forze politiche accordi di governo, giustamente proporzionata alla gravità e alla pericolosità del fatto e tale da impedire a quel partito di esistere, di essere punto di riferimento per i cittadini, in definitiva, di svolgere attività politica” (A. D'Andrea, *Accordi di governo e regole di coalizione. Profili costituzionali*, Giappichelli, Torino 1991, pp.17-18).

La XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione istituisce, d'altro canto, il divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista. In attuazione di tale disposizione sono state introdotte dalla legge n. 645 del 1952 norme che hanno chiarito in che cosa consiste la riorganizzazione di tale partito, quali sono le sanzioni penali collegate a tale fatto, in che modo si deve procedere allo scioglimento e alla confisca dei beni appartenenti a tale partito, in che cosa consiste l'apologia del fascismo, consentendo in tal modo l'operatività sul piano pratico del summenzionato precetto costituzionale. In particolare, è importante ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 645 del 1952, costituisce riorganizzazione del partito fascista propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione; denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza; svolgere propaganda razzista; rivolgere l'attività politica “alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie(re) manifestazioni esteriori di carattere fascista”. Egualmente merita di essere segnalato l'art. 3 della stessa legge (così come sostituito dall'art. 9, legge n. 152 del 1975), secondo cui

“qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto legge”. Come è noto, nel mentre la normativa in questione è stata applicata a proposito del movimento “Ordine Nuovo” (sciolto con decreto ministeriale 23 novembre 1973, in G.U. 23 novembre 1973 n. 302), non si è ritenuto di doverla utilizzare nei confronti dell'MSI.

Dal punto di vista costituzionale è inevitabile constatare che né nei confronti del PCI né nei confronti dell'MSI sono stati assunti provvedimenti formali sulla base della loro “antisistematicità” rispetto all'ordinamento democratico, il che ha reso la loro emarginazione da parte degli altri partiti un fatto giustificato esclusivamente da ragioni di mera opportunità politica. Ciò non toglie che una tale discriminazione abbia per lungo tempo contribuito a rendere “bloccato” il sistema politico del nostro Paese, da un lato impedendo la formazione di una maggioranza parlamentare imperniata sul “partito-polo” della sinistra, il PCI, e dall'altro lato non consentendo alla stessa DC, partito di maggioranza relativa e forza di centro invariabilmente parte delle maggioranze di governo sino a quando non si è sciolta per vicende connesse a “tangentopoli” (oltre che di collocazione strategica nell'era del maggioritario), di variare i suoi *partner*, alleandosi, almeno in qualche frangente, alla luce del sole con il più consistente partito della destra parlamentare italiana sino agli inizi degli anni novanta.

*Gli effetti politici della “conventio ad excludendum” nei confronti del PCI.*

Se ci limitiamo ad osservare i quarantasei anni di democrazia repubblicana che partono dalle elezioni politiche tenutesi il 18 aprile 1948, le prime dall'entrata in vigore della Costituzione democratica, sino alle dimissioni del governo Ciampi nell'aprile del 1994, e che, dunque, abbracciano ben undici legislature, il dato che oggettivamente deve essere rimarcato sul versante della dinamica politica e parlamentare è il seguente: da un lato, l'invariabile presenza al governo del Paese della Democrazia Cristiana, forza politica d'ispirazione cattolica, collocata al centro della scena politica italiana e sempre partito di maggioranza relativa sino a quando non si è dissolta; dall'altro lato, la sostanziale

coincidenza dell'opposizione parlamentare con il PCI. Se si eccettuano gli Esecutivi della "non sfiducia" guidati da Andreotti tra il '76 e il '79 (settima legislatura), che poterono giovare della benevola e determinante astensione dei gruppi parlamentari comunisti – siamo nel pieno dei cosiddetti "anni di piombo" –, il secondo partito del Paese è sempre stato rigorosamente tenuto fuori da qualsiasi coinvolgimento anche indiretto nel Governo dell'Italia. Gli effetti, dunque, della *conventio ad excludendum* nei confronti del PCI possono così sintetizzarsi: quarantasei anni di democrazia repubblicana e quarantasette Governi immancabilmente sostenuti dalla DC che solo per ottantatré mesi non sono stati guidati da un suo esponente (tra giugno 1981 e agosto 1982 Spadolini; tra settembre 1982 e novembre 1982 ancora Spadolini del PRI; tra agosto 1983 e giugno 1986 Craxi, tra agosto 1986 e marzo 1987 ancora Craxi, segretario politico del Partito Socialista; tra giugno 1992 e aprile 1993 Amato, esponente di rilievo del PSI; tra aprile 1993 e gennaio 1994 Ciampi, allora Governatore della Banca d'Italia e primo Presidente del Consiglio non parlamentare).

Il PCI, pertanto, quando si presenta per l'ultima volta con il suo nome e il suo simbolo tradizionale alle elezioni del 1987 ottiene il 26,6% dei consensi con riferimento alla Camera dei deputati, consenso non raggiunto nel 1992 dal PDS (16,1%), cioè la forza politica nella quale si era da poco "trasformato", e dal PRC (5,6%), cioè la forza politica che non aveva inteso superarlo né nel nome né nel simbolo. Ciò che conclusivamente può dirsi a questo proposito è che dal 1948 al 1994 l'assenza di un'alternativa di governo ha costituito un dato problematico del sistema di governo italiano (qualche analista, a questo proposito, ha efficacemente parlato di una democrazia senza alternativa a causa del "fattore K"), che ha finito per ripercuotersi negativamente sul funzionamento del sistema parlamentare accolto dalla nostra Costituzione; si può inoltre affermare che la "sterilizzazione" o, se si vuole, la "inservibilità" del PCI come forza di governo ha alimentato il convincimento che la *conventio ad excludendum* da libera e legittima scelta politica fosse scambiata e ritenuta elemento strutturale del sistema istituzionale imposto dalla necessità di preservare dall'interno la democrazia italiana (per la critica alla dottrina costituzionalistica che eleva la *conventio ad excludendum* da fattore politico a vera e propria convenzione costituzionale si veda, A. D'Andrea, *op. cit.*, pp. 26-28). Il paradosso di questo dato del sistema politico italiano, certamente collegato al presunto carattere antisistema del PCI, è reso ancora più evidente dai notevoli consensi registrati da quel partito, non molto distanti da quelli della Democrazia Cristiana (ad esempio, nelle elezioni del 1976, al 38,7% della DC si contrapponeva il 34,4% del PCI), e che lo avrebbero portato ad essere, in occasione del voto europeo del 1984, addirittura il partito di

maggioranza relativa del nostro Paese.

*Il Partito Comunista Italiano e la Costituzione repubblicana.*

Tre sono le tesi che tenterò di dimostrare nel prosieguo della mia relazione. La prima: il PCI è stato, sul piano politico ed ideologico, parte determinante del “compromesso costituzionale” che, contrariamente ad altri, ha accettato senza riserva proprio per la sua portata innovativa rispetto allo stesso regime liberale prefascista. La seconda: la Costituzione repubblicana e antifascista sin dal suo procedimento di approvazione, incentrato sull'opera dell'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946, configura la significativa distinzione tra la cornice istituzionale di riferimento per gli attori politici – i partiti – e l'indirizzo politico vero e proprio, vale a dire la questione del governo rimessa alla sola maggioranza politica del momento. Di questa fondamentale notazione metodologica erano del tutto consapevoli le forze politiche coinvolte nell'approvazione del testo costituzionale, incluso il Partito Comunista. La terza: subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, l'inasprimento del confronto politico sin dal voto del 18 aprile 1948 e la stessa mancata attuazione di rilevanti organi ed istituti previsti dalla Legge Fondamentale hanno rappresentato, contestualmente, il tentativo di rafforzare (e condizionare “da destra”) la stessa maggioranza parlamentare incentrata sulla DC e lo strumento per indebolire il PCI ed evitare che potesse tornare ad avere dirette responsabilità nel Governo del Paese, posto sotto l'ala protettrice dell'Alleanza atlantica.

Nell'Europa occidentale del secondo dopoguerra, come è noto, il partito comunista italiano ha avuto per la verità un ruolo importante nell'esperienza di governo dello Stato (così come i suoi “gemelli” in Francia, Belgio, Finlandia e altri Paesi ancora). Si trattava pertanto di una forza politica organizzata che poteva giovare di un vasto consenso, come è ovvio, nell'ambito della classe lavoratrice e dell'area politica che si ispirava alla dottrina marxista, e di un'attenzione anche tra gli strati (e i partiti) popolari, pur diversamente orientati ideologicamente, che, avendo egualmente subito e conosciuto gli orrori del nazismo e del fascismo, guardavano con una certa simpatia agli ideali di eguaglianza e di giustizia sociale. Se per i primi la vittoria dell'Armata rossa sul nazifascismo era da considerarsi il preludio alla rivoluzione socialista che ben si sarebbe potuta espandere altrove, per i secondi, soprattutto dove la Resistenza aveva assunto un carattere nazionale come in Italia ed in Francia, la necessaria ricostruzione dello Stato non poteva prescindere da una collaborazione con comunisti (e naturalmente i socialisti) direttamente coinvolti nella lotta

di liberazione e, dunque, certamente interessati, proprio in chiave nazionale, all'edificazione di un nuovo ordine politico. Quanto alla strategia politica del PCI nel dopoguerra e senza volere rievocare quanto importante fosse il legame (non solo ideologico) con Mosca, due considerazioni mi sembrano a questo punto utili. La prima è che quel partito faceva della organizzazione e della capacità di mobilitazione politica dei propri aderenti (in Italia si era passati dai dodicimila tesserati del 1924 ai quattrocentomila del 1944 sino a raggiungere 1.700.000 iscritti nel 1946) una risorsa fondamentale connessa ad una certa idea di assolutizzazione della politica delineata dai propri dirigenti attraverso il metodo del c.d. "centralismo democratico" (la linea del partito era sempre e solo una, e la dissidenza rispetto a quella implicava non di rado l'emarginazione se non l'espulsione). La seconda è che la linea ufficiale del PCI, certamente in Italia ed in Francia, è stata quella di far partecipare a pieno titolo i lavoratori alla complessiva ricostruzione del Paese in collaborazione con altre forze politiche considerate adeguate per dar vita a un nuovo ed originale ordine costituzionale. Non a caso Togliatti, già nell'aprile 1944, propugnava la creazione di "un regime democratico e progressivo" come l'unico possibile e realistico nella condizione nella quale versava il nostro Paese, escludendo "che si ponesse agli operai italiani il problema di fare ciò che è stato fatto in Russia". Analogamente il segretario del Partito Comunista Francese Thorez, che aveva disposto lo scioglimento delle formazioni partigiane comuniste non appena rientrato dall'URSS, esortava i lavoratori francesi ad impegnarsi per ricostruire lo Stato collaborando con tutte le altre forze politiche e qualche mese più tardi riteneva indispensabile, in quanto corrispondente agli interessi della Francia, mantenere in carica il governo unitario di tutte le forze democratiche. Rispetto all'individuazione e al perseguimento di questa linea politica "ufficiale" sono stati, come è noto, sollevati dubbi, volti a mettere in luce come in realtà la principale preoccupazione, che avrebbe motivato la strategia dei più forti partiti comunisti dell'Occidente europeo, fosse di puro tatticismo in attesa che si verificassero le condizioni interne per "importare" da Mosca la rivoluzione. A me pare, al contrario, che non si possa ridurre la descritta linea politica del Partito comunista italiano e di quello francese alla semplice esecuzione di una direttiva suggerita da Mosca, sottovalutando un originale approccio verso un riformismo "alla occidentale" considerato in realtà come il solo possibile in un "contesto ambientale" nel quale il comunismo era motivo di allarme e tema dominante della lotta politica per una parte considerevole e anzi maggioritaria di quei Paesi che, insieme ad altri, erano stati collocati dalle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale nell'area di influenza delle tradizionali democrazie liberali (Gran Bretagna e Stati Uniti). Può dunque condividersi l'opinione autorevole di chi mette in luce

come in quello scenario geopolitico compivano i primi passi le vie nazionali al socialismo che rappresentavano un'ispirazione avvertita come utile e necessaria dai *leader* dei partiti comunisti tra i quali certamente quello italiano. Secondo questa fondata opinione, a preparare la via italiana al socialismo contribuivano, sul piano ideologico, lo spirito e la lettera degli insegnamenti di Gramsci, e, sul piano politico e pragmatico, la scelta di Togliatti del "partito nuovo", di un partito cioè che non voleva limitarsi soltanto alla critica ed alla propaganda ma che era interessato ad intervenire, sulla base di un convincimento reale non disgiunto da una riflettuta convenienza, nella vita del Paese con una responsabile attività positiva e costruttiva (Cfr. G. Mammarella, *Storia d'Europa dal 1945 a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 21).

Togliatti, durante la seduta dell'Assemblea Costituente dell'11 marzo 1947, dichiara: "Che cos'è un compromesso? Gli onorevoli colleghi che si sono serviti di questa espressione, probabilmente l'hanno fatto dando ad essa un senso deteriore. Questa parola non ha però in sé un senso deteriore, ma se voi attribuite ad essa questo senso, ebbene scartiamola pure. In realtà, noi non abbiamo cercato un compromesso con mezzi deteriori... Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unità, cioè di individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse, ma un terreno comune che fosse abbastanza solido perché si potesse costruire sopra di esso una Costituzione, cioè un regime nuovo, uno Stato nuovo e abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, una maggioranza parlamentare". Sempre Togliatti, dopo aver richiamato l'affinità tra solidarismo marxista e solidarismo cristiano, aggiunge: "Se questa confluenza di due diverse concezioni su un terreno ad esse comune volete qualificarla come 'compromesso' fatelo pure. Per me si tratta, invece, di qualcosa di molto più nobile ed elevato, della ricerca di quella unità che è necessaria per poter fare la Costituzione non dell'uno o dell'altro partito, non dell'una o dell'altra ideologia, ma la Costituzione di tutti i lavoratori italiani, di tutta la nazione". A questo proposito Enzo Cheli scrive: "Secondo Togliatti 'l'unità politica e morale della nazione', anche se conquistata in virtù di un 'ordinamento che aveva senza dubbi gravi ed anche gravissimi difetti... è un bene prezioso, soprattutto per un paese il quale la possiede da poco tempo': in essa, insieme con 'la libertà e il rispetto della sovranità popolare' e con il 'progresso sociale, legato all'avvento di una nuova classe dirigente', si viene ad individuare uno dei tre valori chiave che la Costituzione repubblicana è chiamata ad affermare (E. Cheli, *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, il Mulino, Bologna 1978, p.45).

In riferimento alla seconda tesi che voglio illustrare, secondo la quale la Costituzione rappresenta un accordo politico ben più alto degli accordi politici contingenti che stanno alla base di una maggioranza parlamentare, si può ricordare l'emblematica vicenda che ha portato proprio il partito comunista ad approvare con convinzione il testo della Costituzione repubblicana nonostante fosse stato estromesso dalle responsabilità di governo nel maggio del 1947 proprio perché, secondo De Gasperi, risultava impossibile proseguire nel rapporto organico di collaborazione governativa tra democristiani e comunisti. Ed in effetti, dopo le dimissioni del III Governo De Gasperi, avvenute il 12 maggio dopo che lo stesso Presidente del Consiglio si era recato negli Stati Uniti per ottenere aiuti economici per la ricostruzione, nasceva il IV Governo De Gasperi, dopo una crisi particolarmente difficile che si concluse con il voto dell'Assemblea Costituente il 21 giugno 1947. Il voto favorevole al Governo, un monocolore democristiano con la partecipazione di indipendenti e tecnici e nel quale entrava il liberale Einaudi quale ministro del bilancio, venne espresso anche da qualunquisti e monarchici e fece registrare 274 voti a sostegno, 231 contrari e 4 astensioni. L'estromissione dei comunisti dal Governo venne giudicata da Togliatti, nel suo intervento all'Assemblea Costituente, come un vero e proprio "colpo di Stato" posto che, a giudizio del *leader* comunista, l'eccezionalità del regime costituzionale instaurato con la "Costituzione provvisoria" (si allude naturalmente al decreto legge luogotenenziale del 25 giugno 1944 n. 151 – la prima Costituzione provvisoria – e al decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98 – la seconda Costituzione provvisoria integrativa e modificativa della prima –) avrebbe comportato che fino all'entrata in vigore della nuova Costituzione si sarebbero dovuti avere solo Governi rappresentativi di tutte le principali forze politiche e non già espressione di una semplice maggioranza. Al di là di questa presa di posizione e della sua plausibilità istituzionale, quello che appariva chiaro, in particolare a De Gasperi, era che "il regime parlamentare... consiste evidentemente nel contrappeso della maggioranza e della minoranza parlamentare, quindi dell'alternativa di governo"; di conseguenza, per lo statista democristiano la DC e il PCI dovevano considerarsi naturalmente alternativi l'una all'altro, evitando sin da subito che il sistema parlamentare venisse trasformato "in uno sforzo unitario, cioè di coalizione permanente, legittimata dal diritto partigiano e dalla forza sindacale [...]. Ora, questa tesi, come tesi, non si può accettare, poiché essa conduce fatalmente, anche in teoria, allo Stato-Partito" (R. Pertici, *Il vario anticomunismo italiano (1936-1960): lineamenti di una storia*, in AA. VV., *Due nazioni. Legittimazione e delegittimazione nella storia dell'Italia contemporanea*, a cura di L. Di Nucci e E. Galli della Loggia, il Mulino, Bologna 2003, p.310). Quanto fosse concreta questa preoccupazione istituzionale di De Gasperi e non già il frutto di una

precisa indicazione proveniente dall'alleato nordamericano che aveva richiesto l'estromissione dei comunisti dalla condivisione degli indirizzi governativi, ciascuno può liberamente dire; è certo però che il voto favorevole al testo costituzionale venne espresso dai comunisti italiani senza alcuna reticenza, benché la "questione" della guida del Paese fosse solo rimandata e risultasse per tutti tutt'altro che chiusa come ha dimostrato il voto politico del 18 aprile 1948, il primo dell'Italia repubblicana e democratica e, ancor più, le vicende che seguirono.

Arrivo così alla terza e ultima tesi che vorrei illustrare, secondo la quale la lunga stagione del ritardo nell'attuazione della Costituzione è stata "giocata" anche in chiave anticomunista.

A non riconoscersi completamente nella Costituzione repubblicana e, comunque, a nutrire una preoccupata diffidenza verso la direzione indicata dal modello costituzionale erano, in verità, larghi settori dell'elettorato democristiano, influenzati da buona parte delle gerarchie ecclesiastiche (le più oltranziste delle quali erano impegnate a sostenere posizioni decisamente conservatrici in seno alla DC), e, sul piano più culturale che politico, ambienti portatori di un indirizzo politico-istituzionale di stampo liberale (per costoro l'orizzonte più ancora che dagli Stati Uniti era rappresentato dalla consolidata democrazia britannica), visceralmente e ostentatamente anticomunisti. Del resto, in seno all'Assemblea Costituente le voci più critiche sul "compromesso costituzionale" fra cattolici e marxisti erano state quelle di autorevoli intellettuali liberali, non sospettabili di nostalgie fasciste. Tra questi ultimi, in particolare Croce aveva in più occasioni messo chiaramente in luce la distanza che lo separava dai comunisti, ritenuti per la loro ideologia di riferimento diversi ed incompatibili con la stessa civiltà occidentale. Sia Croce sia Nitti sia Orlando, per citare le voci più autorevoli dei liberali in seno all'Assemblea Costituente, non vennero del resto pienamente coinvolti nello sforzo di definire le nuove regole democratiche della nostra Repubblica; nessuno di loro infatti, faceva parte della Commissione dei 75 incaricata di redigere il Progetto di Costituzione e tutti e tre negavano in modo risoluto che il modello costituzionale delineato a grande maggioranza da quella Assemblea potesse essere quello proprio di uno Stato liberale di stampo classico, al quale avrebbero di certo desiderato che ci si ispirasse. Ed in effetti la Costituzione del 1948 supera con un gran balzo in avanti lo Stato liberale prefascista per approdare ad una forma di Stato democratico-sociale, peraltro comune ad altri importanti Paesi dell'Europa occidentale impegnati nello stesso sforzo costituente. Le critiche di disarmonia del testo costituzionale, che, con accenti diversi, provenivano dai liberali, finivano sempre per denunciare l'accordo

raggiunto tra i maggiori partiti rappresentati nell'Assemblea Costituente. Il rischio paventato era, dunque, la degenerazione del parlamentarismo, per evocare le forti preoccupazioni del costituzionalista Vittorio Emanuele Orlando, posto che, a giudizio di quest'ultimo, si sarebbe potuto perpetuare e comunque riproporre una intesa di governo tra le forze politiche social-comuniste e quella cattolica, magari fittizia e strumentale, ma di certo nociva per il Paese proprio perché coinvolgeva partiti di stretta osservanza marxista che, prima o poi, avrebbero spinto per una azione in senso certamente antiliberale delle Istituzioni pubbliche.

Da altre prospettive politiche e istituzionali provenivano ulteriori critiche al testo costituzionale che finivano pur sempre nel guardare con sospetto al compromesso raggiunto tra partiti profondamente diversi che non avrebbero dovuto, ove mossi da spirito di sincerità, trovarsi d'accordo sulle soluzioni raggiunte e spesso rese possibili solo grazie ad un testo "oscuro": era questa, in estrema sintesi, la posizione di Piero Calamandrei, illustre giurista di provenienza azionista e fermo anticomunista. Contrariamente a quel che pensavano e temevano gli intellettuali soprarichiamati, ho già detto che per tutte le maggiori forze politiche rappresentate in Assemblea Costituente, in realtà, era ben delineata la distinzione tra la prospettiva costituzionale e quella di governo, e che proprio i comunisti italiani ne avevano dovuto prendere atto pur non rinunciando a votare in favore della Costituzione. Le difficoltà di attuazione incontrate dalla nostra Costituzione subito dopo la sua entrata in vigore sono pertanto evidentemente connesse all'affermazione sul terreno politico di una lettura tesa a svalutare e, comunque, a sospendere nei fatti quel testo decisivo per la ricostruzione democratica del Paese e per nulla imputabili alla pervicace ossessione dei comunisti di arrivare, prescindendo dal "grimaldello costituzionale", al potere così da offrire l'Italia, da conquistare per via *extra* costituzionale, in dono ai "fratelli sovietici". La Costituzione rappresentava piuttosto un programma di lungo respiro da sviluppare nel corso del tempo e attuare attraverso l'azione continuativa degli organi costituzionali espressivi di pluralismo ed equilibrio, e nel quale si riconoscevano pienamente i comunisti, impegnati e destinati, come per necessità naturale, a chiedere consensi per governare il Paese e per realizzare, non al di fuori del quadro costituzionale che avevano contribuito a delineare, i propri ideali di progresso e di giustizia sociale. Se sul piano politico e parlamentare la "barriera" nei confronti del PCI è stata innalzata proprio dalla DC e dalle forti divisioni che, tranne rare eccezioni, hanno notoriamente contraddistinto la sinistra italiana non comunista, l'anticomunismo, come espressione di una cultura democratica e neoliberale che non riteneva sufficiente l'antifascismo come collante dell'organizzazione costituzionale del nostro Paese, ha potuto

da subito sposare la tesi della presunta inadeguatezza della nostra Legge Fondamentale, troppo distante, secondo questa impostazione, dagli sperimentati modelli organizzativi considerati efficaci contro il “rischio” comunista. L'immediata investitura del Governo da parte degli elettori, pur nelle variabili sperimentate negli ordinamenti occidentali di riferimento, a secondo dei casi e delle preferenze, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Francia della Quinta Repubblica, ha da sempre rappresentato una sponda istituzionale desiderabile per traghettare il nostro Paese oltre quel parlamentarismo compromissorio e frammentato, “imposto” dalla scelta costituzionale di fondo in tema di forma di governo. Non è qui il caso di confutare questa impostazione culturale da sempre presente nel dibattito politico, istituzionale e dottrinale del nostro Paese; ho voluto semplicemente richiamare come alla mancata attuazione di buona parte dei principi costituzionali sia stata sin da subito aggiunta una critica più sofisticata, di natura propriamente costituzionale, volta a perseguire immediatamente l'obiettivo di una riforma costituzionale “di struttura”, sul presupposto di una chiara inadeguatezza del testo del 1948.

### *Conclusioni*

La rivalutazione del testo costituzionale, non a caso, incomincia a prendere piede in Italia dopo che è sembrato chiaro che nella vita politica del Paese sarebbe stato ineliminabile una significativa presenza della sinistra di ispirazione marxista. Il rilancio del patto costituzionale, a voler ben guardare, incomincia proprio dopo che, in occasione delle elezioni politiche del 7 giugno 1953, non riesce a scattare, in favore dei partiti dell'area centrista guidati dalla DC degasperiana, il premio di maggioranza introdotto dalla cosiddetta “legge Scelba” (legge n. 148 del 1953) grazie alla tenuta elettorale dei partiti della sinistra italiana, in quella circostanza uniti nel “fronte popolare” contro la “legge truffa”. La successiva elezione alla carica di Capo dello Stato di Gronchi, esponente democristiano che aveva attivamente partecipato alla fase costituente, fortemente osteggiata da settori influenti del suo stesso partito e resa possibile dall'impegno dei gruppi parlamentari comunisti, può essere davvero valutata come una ulteriore conferma della capacità di influenza di quel partito nelle scelte politiche e istituzionali determinanti per l'Italia. Proprio il Presidente Gronchi, nel suo discorso di insediamento, metterà l'accento sulla necessità di far cessare il c.d. ostruzionismo di maggioranza e di aprire la strada, infine, all'attuazione del dettato costituzionale. Come è noto, decisivi organi di garanzia vennero costituiti in quegli anni secondo quanto previsto dalla Carta

costituzionale (la Corte Costituzionale nel 1956; il Consiglio Superiore della Magistratura nel 1958), giungendosi in tal modo alla realizzazione di buona parte del complessivo assetto costituzionale dello Stato (anche se per attuare il previsto e innovativo regionalismo occorrerà attendere gli anni settanta) e persino alla sperimentazione di formule politiche di governo che contemplavano la collaborazione tra democristiani e socialisti (il centro-sinistra). Sono proprio quelli gli anni nei quali nel nostro Continente si sperimenta la durezza della repressione sovietica nei confronti di alcuni Paesi dell'Europa orientale che provavano con infinito coraggio a sperimentare una "via nazionale" al comunismo: nell'ottobre 1956 i carri armati di Mosca entravano a Budapest e ripristinavano nel sangue l'ortodossia comunista, confermando la "vocazione" satellitare degli Stati appartenenti al blocco sovietico. È superfluo rammentare come in altre successive circostanze l'influenza politica dell'URSS si sia tradotta in azioni militari nei confronti di Stati solo nominalmente sovrani. Questi drammatici eventi hanno innegabilmente coinvolto il PCI, i suoi dirigenti, i militanti e naturalmente l'intera società civile prima ancora che politica del nostro Paese. Mi risulta impossibile ricostruire il dibattito interno a quel partito e la valutazione che le altre forze politiche diedero dell'atteggiamento tenuto dai comunisti italiani nei confronti dell'URSS. A me pare, tuttavia, che, pur con l'elevato tasso di ideologismo che si annidava nel PCI, non sia mai mancata al suo interno la diffusa consapevolezza che dovesse essere esplorata una strada italiana, e magari europea, diversa da quella sovietica, nella edificazione di una società influenzata da una dottrina marxista e che perciò non si potesse in nessun caso prescindere dalla difesa delle Istituzioni democratiche e rappresentative del popolo sovrano così come disegnate dalla Costituzione. Sul versante anticomunista, del resto, deve essere ricordato che proprio a seguito dei fatti di Ungheria, il 26 novembre 1956, venne raggiunto un accordo tra i servizi segreti statunitensi e quelli italiani per rendere operativa nel nostro Paese una rete clandestina, denominata "Stay Behind" e meglio conosciuta col nome di "Gladio", che sarebbe stata pronta ad agire in caso di invasione sovietica.

Oggi, a distanza di molti anni, il contesto interno ed internazionale è completamente modificato. Resta, fortunatamente, la nostra Carta costituzionale, sopravvissuta anche alle evocate logiche aberranti della "guerra fredda", e più che mai baluardo insormontabile per chiunque pensi di prescindere da una concezione avanzata della democrazia, quella inclusiva del sistema parlamentare e del superamento delle diseguaglianze civili, sociali e politiche. Questa era nel 1948 e resta ancora oggi la rivoluzione promessa al popolo italiano.